

TC

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI
REGIONALI:

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA		
ATTIVO		
003737	20 DIC. 1975	
Cat. _____	Classe _____	Fasc. _____

"ISTITUZIONE DELLE RISERVE NATURALI"

Procacci

R E L A Z I O N E

Colleghi consiglieri,

l'ordine del giorno dell'ultima seduta del Consiglio Regionale della scorsa legislatura comprendeva due disegni di legge presentati dalla Giunta e approvati all'unanimità dalla II Commissione del Consiglio: "Istituzione di Parchi naturali attrezzati" e "Istituzione delle riserve naturali."

Purtroppo, per esigenze di tempo il primo Disegno fu approvato (ed è diventato^{1a} legge n. 50 del 1975 della Regione Puglia) mentre il secondo fu rinviato e non fu più approvato.

In tal modo si è creata una situazione paradossale, in quanto l'art. 6 della legge n. 50, al 4° capoverso dispone che i piani di

utilizzazione dei Parchi naturali attrezzati sono approvati dalla Giunta Regionale "previo parere della Commissione di cui all'art. 13 della legge regionale istitutiva delle riserve naturali": poiché questa legge non esiste, non può pienamente attuarsi nemmeno la legge n. 50. E' pertanto urgente approvare, nel testo approvato dalla II Commissione e trasmesso al Consiglio, la legge istitutiva delle Riserve Naturali, che qui di seguito trascriviamo integralmente nella certezza che i colleghi del Consiglio Regionale tutti vorranno dotare la Regione di un utile strumento per la conservazione dei suoi beni naturali, sempre più minacciati.

Antonio Ronco

Antonio Scuderi

Pasquale Sarno

Antonio Sanna

Giovanni Tiziano

Corrado Romano

"ISTITUZIONE DELLE RISERVE NATURALI"

Art. 1

RISERVA REGIONALI

La Regione Puglia, in attuazione dei principi programmatici dello Statuto regionale, istituisce riserve per la conservazione dell'ambiente naturale, per scopi scientifici, per la tutela idrogeologica, per consentire migliori condizioni di abitabilità nell'ambito dello sviluppo dell'economia e di un corretto assetto dei territori interessati, per la ricreazione e la cultura dei cittadini, l'uso sociale e pubblico dei beni ambientali nonché per scopi scientifici.

Favorisce infine l'acquisizione, da parte dei Comuni e loro consorzi, delle Comunità Montane e delle Provincie, di terreni destinati alla formazione di riserve naturali concede contributi per le spese di impianto e gestione delle stesse.

Art. 2

ISTITUZIONE DELLE RISERVE

In relazione alle diverse finalità cui sono destinate, possono essere istituite riserve naturali generali o particolari e - nell'ambito di una medesima riserva - zone a destinazione diversa.

Art. 3

CLASSIFICAZIONE DELLE RISERVE

Le riserve naturali generali si distinguono in:

- a) riserve naturali integrali;
- b) riserve naturali orientate.

Le riserve naturali "integrali" proteggono e conservano in -
tutto l'ambiente naturale, con tutto quanto esso contiene, e con
particolare riguardo alla flora, fauna, acque, rocce e cavità del
sottosuolo. Tali riserve costituiscono modelli da preservare da o
gni contaminazione ed alterazione.

In esse l'accesso all'uomo può essere consentito, con l'assu
zione delle dovute garanzie, solo per particolari ragioni scienti
fiche oltre che per l'espletamento delle esigenze amministrative.

Le riserve naturali 'orientate' sono istituite allo scopo di
sorvegliare ed orientare scientificamente l'evoluzione della natu
ra. Possono accedervi, previa autorizzazione, gli studiosi, i ri-
cericatori e tutti coloro che vi abbiano interesse nonché il perso
nale addetto alla loro amministrazione.

Art. 4

CLASSIFICAZIONE DELLE RISERVE

Le riserve naturali particolari si distinguono in:

- c) riserve parziali;
- d) riserve speciali.

Le riserve naturali "parziali" tendono alla conservazione e protezione di un insieme di elementi ben definiti relativi al suo lo, alla flora, alla fauna.

Le riserve naturali "speciali" servono a scopi particolari per conservare un insieme di realtà che abbiano valore estetico o storico o educativo.

Nelle riserve naturali parziali e speciali l'accesso è consentito con particolari cautele.

Art. 5

PIANO GENERALE REGIONALE

Il Consiglio Regionale approva entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge il piano generale delle riserve di interesse regionale predisposto dalla Giunta Regionale in collaborazione con le Province, i Comuni e le Comunità Montane interessati sentito il parere della Commissione di cui al successivo art. 13.

Il piano generale sarà finalizzato alla salvaguardia ed al recupero dei beni naturali ed ambientali di tutto il territorio regionale ed alla formazione graduale di un sistema organico di riserve e sarà concepito come quadro di promozione, riferimento

e coordinamento delle iniziative relative da parte della Regione, delle Provincie, dei Comuni singoli ed associati e delle Comunità Montane.

Il Consiglio Regionale approva entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge e sentito il parere della Commissione di cui sopra, un programma di provvedimenti urgenti per la identificazione delle aree nelle quali risultino necessarie la tutela del patrimonio naturale e paesaggistico, la fissazione delle conseguenti misure di salvaguardia, il coordinamento delle misure di salvaguardia da parte dei vari Enti interessati nell'ambito delle rispettive competenze.

Il piano di cui al primo comma può essere aggiornato ogni anno con le stesse modalità ivi indicate.

Art. 6

COSTITUZIONE DELLE RISERVE

Le riserve naturali regionali sono istituite con apposite leggi della Regione sotto l'osservanza delle presenti norme generali. Possono inoltre essere istituite riserve locali - sul demanio degli Enti pubblici o sul terreno privato - promosse rispettivamente dagli enti stessi e delle persone interessate.

La costituzione di tali riserve, la classificazione e la definizione del perimetro deve essere effettuata con decreto del

Presidente della Giunta Regionale.

Il decreto deve anche determinare la durata della destinazione a riserva, che non può essere inferiore ai 30 anni.

Le riserve parziali e speciali devono conformarsi alle leggi speciali dello Stato e della Regione.

Art. 7

VINCOLISTICA

Le leggi istitutive delle riserve ed i decreti di costituzione e classificazione del Presidente della Regione, possono prevedere vincoli speciali in relazione alle peculiari finalità della riserva stessa o delle zone nelle quali essa risulta suddivisa.

In particolare, nelle riserve naturali integrali ed in quelle orientate non può essere ammessa alcuna forma di utilizzazione del territorio che non sia immediatamente rivolta al conseguimento delle finalità proprie della riserva stessa.

E' altresì vietato nelle stesse riserve:

- aprire e coltivare cave e miniere ed asportare minerali, operare sbarramenti, captare, deviare o occultare sorgive;
- costruire elettrodotti, linee telegrafiche e telefoniche;
- svolgere attività pubblicitaria;
- accendere fuochi;

- tagliare, asportare o danneggiare piante e fiori;
- abbandonare rifiuti;
- introdurre strumenti o macchine rumorose, apparecchi radio, televisori, giradischi e simili;
- installare impianti di illuminazione;
- uscire dalle strade e dai sentieri battuti, transitare con mezzi motorizzati;
- atterrare con aerei ed elicotteri salvo che per operazioni di soccorso o per servizi di polizia;
- introdurre qualsiasi specie animale e vegetale non caratteristica del territorio;
- disturbare, ferire, catturare, uccidere animali ed appropriarsi di quelli rinvenuti morti o parti di essi;
- introdurre armi, esplosivi, trappole, veleni narcotici o altro mezzo distruttivo, attrattivo, repulsivo o di cattura di animali;
- esercitare l'agricoltura, la pesca, la caccia e l'uccellazione;
- costruire opere edilizie e manufatti di qualsiasi genere.

Nelle riserve naturali particolari, speciali o parziali, le norme di vincolistica sono stabilite dalle leggi istitutive, tenendo conto delle specifiche finalità delle riserve stesse.

Art. 8

INDENNIZZI

Le leggi istitutive delle riserve naturali regionali stabiliscono l'entità e le modalità degli indennizzi - anche sotto forma di affitto - verso i proprietari dei terreni soggetti a vincolistica, secondo i seguenti criteri di massima:

- a) stima del mancato reddito per il periodo di assoggettamento al vincolo in base alla utilizzazione consuetudinaria del fondo;
- b) equo canone sui fondi rustici in base alle leggi vigenti;
- c) risarcimento dei danni.

Può essere concordata tra la Regione e la parte interessata, Enti pubblici e persone private, altra forma di indennizzo consistente nella assunzione di iniziative ed aiuti da parte della Regione per l'incentivazione delle attività agro-silvo pastorali delle zone limitrofe oltre che assicurare attività alternative agli operatori economici che per l'istituzione delle riserve sono costretti a cessare la loro attività.

Può infine essere prevista l'acquisizione al demanio regionale dei terreni assoggettati o da assoggettare a riserve, anche mediante le forme di esproprio consentite dalle vigenti leggi.

Art. 9

GESTIONE DELLE RISERVE

La gestione delle riserve naturali regionali è di norma affidata alla Provincie, alle Comunità Montane, ai Comuni e loro Consorzi, sotto la direzione ed il controllo della Commissione regionale per i parchi e le riserve naturali.

Art. 10

VIGILANZA

La legge istitutiva delle singole riserve di cui all'art.6 dovrà prevedere le modalità di sorveglianza e di vigilanza sulle riserve stesse.

Art. 11

SANZIONI

Per le violazioni ai divieti e vincoli previsti dalla presente legge e dalle leggi istitutive delle singole riserve, si applicano le sanzioni amministrative da L. 5.000 a L. 200.000, avendo riguardo alla gravità delle violazioni, ai precedenti ed all'età di chi le ha commesse.

Delle violazioni è redatto apposito verbale, copia del quale deve essere immediatamente consegnata al trasgressore, e - ~~ove~~ ove ciò non fosse possibile o il trasgressore si rifiutasse di

riceverla - sarà provveduto entro 10 giorni a rispedirla a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'originale del verbale è trasmesso dal verbalizzante al Presidente della Provincia che determina la somma dovuta e ne dà comunicazione al trasgressore con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Contro la contravvenzione elevata è ammesso ricorso al Presidente della Giunta Regionale entro il termine di 30 giorni dalla precedente notifica. Il Presidente o per delega l'Assessore per la Difesa dell'ambiente decide con provvedimento definitivo e motivato ed ingiunge all'obbligato - con apposito atto da notificarsi a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - di pagare entro 30 giorni dalla notifica della somma dovuta, maggiorata delle spese.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Contro di essa l'interessato, entro il termine prefisso per il pagamento, può ricorrere dinanzi al Pretore del luogo in cui è stata accertata la infrazione.

Le somme riscosse ai sensi del precedente articolo saranno introitate nel bilancio della Regione e utilizzate per il miglioramento delle riserve.

Le sanzioni per le violazioni ai decreti e vincoli di cui al 1° comma sono quelle specificatamente previste dalle leggi dello Stato in materia.

Art. 12

ISTRUZIONE E PROPAGANDA

La Regione provvede ad istituire corsi di formazione professionale in materia naturalistica, paesistica ed ecologica e di tecniche per la conduzione delle riserve naturali.

Promuove inoltre ogni utile forma di propaganda e di educazione civica nel rispetto della natura specie nelle scuole d'obbligo, di intesa con le autorità scolastiche competenti .

Art. 13

COMMISSIONE REGIONALE

E' istituita la Commissione regionale per i parchi e le riserve naturali, presieduta dall'Assessore all'Ambiente o suo delegato, è composta da:

un agronomo designato dall'Assessorato all'Agricoltura;

un rappresentante dell'Assessorato al Turismo;

un ingegnere o architetto designati dall'Assessorato all'Urbanistica;

un botanico;

un esperto di scienze forestali dell'Amministrazione Forestale dello Stato;

un zoologo;

un geologo;

I componenti non rappresentanti gli Assessorati sono designati dalla Giunta Regionale e sono scelti fra docenti universitari e laureati.

versitari e laureati.

La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Regione e dura in carica tre anni.

Art. 14

COMPITI DELLA COMMISSIONE

La Commissione di cui al precedente articola:

- a) individua le risorse da proteggere;
- b) formula proposte ed esprime pareri circa la realizzazione e la gestione di tali aree;
- c) collaborare nel controllo delle suddette aree in modo che vengano rispettati i fini di istituzione;
- d) esercita ogni altro compito stabilito dalla presente legge e da altre leggi nazionali.

La Commissione, ove si rendesse necessario, può servirsi per particolari compiti, di esperti esterni di notevole preparazione nel settore; nelle discussioni di argomenti riguardanti singole riserve partecipa il rappresentante dell'Ente locale interessato.

Art. 15

SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE

La Commissione ha sede presso l'Assessorato all'Ecologia

e si avvale di una apposita segreteria composta dal personale amministrativo regionale.

Art. 16

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge previsti in L. 500.000.000 si farà fronte con apposito stanziamento da iscrivere nello stato di previsione della spesa del bilancio 1976 e successivi.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1976 sono introdotte le seguenti variazioni:

Cap. /2 "Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione"
in diminuzione L. 500.000.000

Cap. / "Istituzione delle riserve naturali" nuova istituzione
in aumento L. 500.000.000

alla Rubrica VI che pure si istituisce nella Sezione VI del titolo II della Spesa al titolo "Interventi per la difesa dell'Ambiente".